

(N. 1738)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMMARTINO, BARTOLOMEI, FERRARI, PICCOLO, INDELLI, SCIPIONI, BETTIOL, MAZZAROLLI e SEGNANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1971

#### Istituzione dell'Università nel Molise

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso del dibattito sui disegni di legge concernenti la riforma dell'ordinamento universitario, prima nella Commissione permanente di merito e poi in Aula, il Senato ha sancito il principio che lo Stato debba provvedere alla istituzione di università nelle regioni che ne siano tuttora prive. Questo principio, consacrato ormai nell'articolo 4 del disegno di legge al nostro esame, obbedisce ad un'altra impellente necessità: quella di alleggerire le università tradizionali del peso di una popolazione scolastica sovrabbondante, che, oltre tutto, va sempre più denunciando le carenze gravi di servizi e di sussidi didattici delle università stesse, la maggior parte delle quali — è inutile tacerlo — è nel più condannevole disordine didattico. L'università, insomma, è in crisi ed una delle ragioni di questa crisi, il cui superamento è auspicato, prima fra tutti, dagli stessi docenti, va individuato nel fatto che, soprattutto nell'Italia centro-sud, le università sono rimaste quelle tradizionali, sulle quali si riversa la massa studentesca di tante regioni

del Mezzogiorno, afflitte, oltre tutto, anche da questa carenza: la carenza di istituti scolastici superiori, capaci di assorbire le crescenti leve, che all'università arrivano dalle scuole medie, a loro volta in via di rapido sviluppo.

Le esigenze del mondo moderno impongono che l'università si debba aprire al servizio di tutta la società, il cui progresso è anche e soprattutto teso ad un sapere più vasto e universale, rispetto ai tempi passati, anche non troppo remoti.

Ma l'università, quale ancora la vediamo, è quella dello studente costretto ad ascoltare le lezioni fuori dell'aula, a vedere gli esami abbandonati agli assistenti, alla impossibilità di avvicinare un maestro, alla necessità di affrontare gli esami sobbarcandosi ad attese spasmodiche, alla condizione di ripetere più volte un lavoro di esercitazione o di tesi senza mai vedersi indicata la giusta strada o gli strumenti idonei al caso, alla impossibilità, nella maggior parte dei casi, di frequentare un regolare corso di studi con serietà, con continuità, con se-

renità. Così lo studio, che dovrebbe essere elevazione e gaudio, resta invece fatica, che ingenera stanchezza, sfiducia e rivolta.

Ora, la riforma della quale il Parlamento si sta occupando vuole essere profondamente innovatrice. Essa vuole rompere gli schemi tradizionali, vuole offrire alle generazioni che salgono l'ambiente nuovo, ideale per studi seri e severi.

Il legislatore, quando si è occupato dell'istituto del decentramento universitario, ha detto a forte maggioranza il proprio dissenso, non senza riaffermare, ad un tempo, la necessità di nuove istituzioni universitarie, che, mentre si aprano alle leve giovanili d'ogni regione, concorrano veramente ad attuare il precetto dell'università a tutti: a tutti, s'intende, i meritevoli ed i capaci.

Uscire dagli schemi tradizionali non può significare soltanto non inserire l'università nuova nelle vecchie strutture; deve, noi pensiamo, significare altresì decisa volontà di sottrarre le masse universitarie alla fatica che lo studio responsabile comporta in una metropoli, dove i fattori tempo, congestione, evoluzione industriale, urto di ambienti, denaro non è chi non veda quanto siano determinanti — ma solo negativamente — al profitto culturale degli studenti medesimi. Dunque, se decentrare non è codificato nella riforma degli studi universitari, urge creare università nuove, ma nuove nello spirito, nella struttura, negli obiettivi.

Il presente disegno di legge muove da queste premesse ed esso intende farsi interprete di tutta la carica di novità, di tutto lo spirito decisamente moderno che ha aleggiato nel dibattito per la riforma universitaria.

Va ricordato che, nella seduta del 17 gennaio 1968, alla Camera dei deputati, discutendosi il disegno di legge concernente la riforma dell'ordinamento universitario, il Governo aveva accolto un ordine del giorno degli onorevoli Sedati, Sammartino e La Penna, che lo invitava ad istituire l'università nel Molise. Il Ministro della pubblica istruzione dichiarava testualmente: « Ricordo che nelle linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola, che io ebbi l'onore di presentare al Parlamento, a

nome del Governo, nel 1964, è già prevista la possibilità di istituzione di una università nel Molise ».

A pagina 157 di detto piano, infatti, si legge: « Per quanto concerne la Basilicata, si ritiene che nel futuro possa essere considerato il problema dell'istituzione di una o più facoltà universitarie nella regione. Analoga considerazione va fatta per il Molise ».

Ancora. La relazione previsionale programmatica sugli interventi pubblici nel Mezzogiorno per l'anno 1970, presentata al Parlamento il 30 ottobre 1969, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, a pag. 37 recita: « Si deve aggiungere che è stato posto allo studio il problema della istituzione di una università nel Molise, regione pur essa priva di sedi universitarie ».

Questi, onorevoli senatori, i precedenti parlamentari e gli atti pubblici di Governo, che sono all'origine di questo disegno di legge, confortato ed autorizzato da tutta una vasta corrente di opinione, che crede fermamente come, al punto in cui siamo, chi voglia veramente studiare per integrare la propria cultura ed elevarla — e non al solo scopo di fregiarsi di una laurea comunque conseguita — cerca finalmente nuovi angoli di studio e di pensiero, dove il trambusto della metropoli, il tempo perduto per arrivare a scuola e rientrare a casa, il denaro superfluo speso a danno di famiglie, il più delle volte disagiate, siano un ricordo non gradito, comunque da respingere come ogni cosa che crea disgusto e disagio.

Il disegno di legge non ha inteso determinare il tipo di laurea da conseguirsi nell'università molisana: l'ordinamento didattico-scientifico, ivi compresa l'indicazione dei corsi di laurea, è demandato al Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede, sentita l'apposita commissione di progetto (artt. 2 e 3 del disegno di legge).

L'innovazione più notevole e, riteniamo, maggiormente rispondente alla funzione e agli indirizzi che una istituzione universitaria deve contenere in una regione depressa del Mezzogiorno qual è il Molise, è quella prevista dall'articolo 4 del presente disegno

di legge, là dove vengono chiamati in concorso fra loro, per la realizzazione unitaria degli impianti necessari, la Cassa per il Mezzogiorno ed enti o società a prevalente partecipazione pubblica.

L'articolo 5, infine, indica la copertura finanziaria di un miliardo di lire per l'esercizio 1971, da attingersi ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Tutto ciò premesso, noi ci onoriamo chiedere, onorevoli senatori, il vostro concorde assenso a questo disegno di legge, la cui attuazione rappresenterà un fatto altamente positivo sulla via della reale rinascita economica e sociale della regione molisana, che, ferma su posizioni ancora arretrate, attende dalla ferma volontà politica del Governo manifestazioni concrete di solidarietà e di giustizia per la propria elevazione civile.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nella regione Molise è istituita l'Università degli studi con sede a Campobasso.

L'Università è dotata di personalità giuridica e, nell'ambito delle norme vigenti, di autonomia didattica e amministrativa.

#### Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, a norma delle leggi vigenti, provvede agli adempimenti istitutivi, sentita una apposita commissione di progetto.

#### Art. 3.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione di cui all'articolo precedente è nominata dal Ministro della pubblica istruzione.

La commissione è formata di 13 membri, scelti in rappresentanza dei seguenti organismi:

- a) 3 rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
- b) 3 rappresentanti rispettivamente delle università di Roma, Napoli, Bari;
- c) 1 rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) 2 esperti di organizzazione e amministrazione universitaria;
- e) 1 rappresentante del CIPE;
- f) 1 rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La commissione è integrata da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale e dal sindaco del capoluogo della Regione, o da un assessore da lui delegato.

La commissione è presieduta dal più anziano di età fra i rappresentanti del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La commissione ordina autonomamente i propri lavori e rimette al Ministro un progetto istitutivo della nuova Università, nel quale sono distintamente formulate le proposte relative:

- a) agli impianti edilizi e didattici con particolare riguardo alle esigenze residenziali degli studenti e dei docenti;
- b) all'ordinamento didattico-scientifico, ivi compresa l'indicazione delle facoltà e dei corsi di lauree ammesse;
- c) il piano finanziario di impianto e di gestione dell'Università;
- d) l'ordinamento patrimoniale e amministrativo.

## Art. 4.

Nel decreto di attuazione del progetto, proposto entro nove mesi dalla nomina della commissione, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dispone la realizzazione unitaria degli impianti necessari ad opera di enti o società a prevalente partecipazione pubblica.

## Art. 5.

All'onere, valutato in lire 1.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1971, si fa fronte, per la parte relativa all'allestimento del centro universitario, mediante riduzione di lire 800 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il relativo esercizio finanziario, e per la parte relativa alle spese correnti, mediante riduzione di lire 200 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione, del medesimo Ministero, per l'esercizio finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.